

Roma 15/01/2020

Circolare n. 003/2020

**Oggetto: TRACCIABILITA' DEI MEZZI DI PAGAMENTO E DETRAZIONI FISCALI-  
NOVITA' PER LE DICHIARAZIONI 2021 REDDITI 2020.**

La legge di Bilancio 2020 all'art. 1 comma 679 e 680, ha introdotto come regola fondamentale, ai fini della detrazione fiscale delle spese al 19%, il pagamento mediante strumenti tracciabili. Queste regole quindi interesseranno la compilazione della dichiarazione dei redditi 2021 (anno di imposta 2020).

Per comprendere la portata della disposizione, partiamo dal comma 679, che testualmente recita: *"Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del **19 per cento** degli oneri indicati **nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in **altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"***.

Analizziamo quindi le spese che a partire dal 1 gennaio 2020, se non onorate con strumenti di pagamento tracciabili, diventano indetraibili ai fini fiscali.

Occorre prestare attenzione al fatto che il riferimento previsto dalla norma non è solo all'articolo 15 del [T.U.I.R.](#), bensì a tutte le detrazioni che consentono un recupero IRPEF nella misura del 19% della spesa.

Tutte le spese elencate nella tabella che si riporta di seguito, ripetiamo, a partire dal 1° gennaio 2020, non consentiranno alcuna detrazione se non onorate con strumenti **tracciabili**, ovvero bancomat, carta di credito, assegni bancari, postali, e comunque ogni strumento anche elettronico che consenta di "tracciare" la transazione (es. PayPal, Satispay e similari). Detto più semplicemente, il contante non potrà più essere utilizzato, **pena la perdita della detrazione seppure in possesso di regolare fattura o scontrino parlante**.

Alcune di esse, difficilmente potevano essere "non tracciate". Per esempio, gli interessi sui mutui che nella norma vengono addebitati direttamente in conto corrente. Per altre, invece, occorrerà un radicale cambio di mentalità.

**LE ECCEZIONI** - Unica, per quanto importantissima, eccezione riguarda le spese mediche e farmaceutiche, in ordine alle quali il comma 680 prevede non sempre le stesse debbano essere tracciate in ordine al pagamento: *La disposizione di cui al comma 679 [ovvero l'obbligo di tracciabilità] non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.*

Alla luce di quanto sopra riportato, restano detraibili se pagate in contanti:

- acquisto medicinali (si ritiene, anche di tipo veterinario),
- acquisto di dispositivi medici (anche noleggio e similari),
- **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o privati accreditate SSN.**

Di conseguenza, ad esempio la prestazione medica del dentista che opera privatamente, vi è l'obbligo di pagamento tracciabile mentre per l'esame del sangue eseguito presso un laboratorio analisi del Servizio Sanitario Nazionale, non vi è necessità.

Cosa accade invece se un soggetto accreditato SSN svolge prestazioni che non rientrano nell'ambito della convenzione stipulata con il SSN?

Potrebbe essere il caso del medico della asl, certamente convenzionato SSN, ma che svolge una prestazione "extra convenzione" (intramoenia), a pagamento, quale potrebbe essere banalmente la visita e conseguente rilascio di certificato per il rinnovo della patente. In questo caso, a prevalere è la natura della prestazione (privatistica) o del soggetto (in convenzione SSN)?

Dalla lettura della norma parrebbe prevalere la natura del soggetto, ma ciò porta ad un risultato della cui logicità dubitiamo. Il dubbio, quindi, resterà finché l'Agenzia non fornirà i dovuti chiarimenti e potrebbe purtroppo riguardare una fetta non indifferente di prestazioni possibili. Si pensi, infatti, al fatto che molte strutture accreditate SSN svolgono anche prestazioni fuori convenzione (ad esempio, in molti centri è possibile effettuare i medesimi esami tramite convenzione SSN o privatamente). Anche in questi casi, sorgerebbe il dubbio su tracciabilità sì o no.

**CONCLUSIONI** - In conclusione, in termini generali e per evitare di sbagliarsi è consigliabile pagare **sempre e comunque con strumenti tracciabili**. Restiamo in attesa di istruzioni per comprendere, quali saranno le verifiche da attuarsi al momento della compilazione della dichiarazione; in attesa di chiarimenti conviene suggerire ai contribuenti, di conservare tutte le



ricevute del POS e fotocopiarle (prima che diventino illeggibili), nonché ordinatamente tutti gli ordini di bonifico e le matrici degli assegni.

Si riporta di seguito l'elenco delle spese detraibili al 19% per cui ai fini della detrazione fiscale è previsto il pagamento con strumenti tracciabili.

Ufficio di Assistenza fiscale



Spese che danno diritto alla detrazione del 19% da onorarsi con strumenti tracciabili		Note
<b>Spese sanitarie</b>	Con eccezione di medicinali in farmacia e di dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.	
<b>Spese veterinarie</b>		
<b>Spese per istruzione diverse da quelle universitarie</b>	Scuole d'infanzia, scuola primaria e secondaria	
<b>Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado</b>		
<b>Spese per istruzione universitaria</b>		
<b>Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede</b>		
<b>Spese per asili nido</b>		
<b>Spese per minori o maggiorenni con DSA</b>		
<b>Spese per attività sportive per ragazzi</b>	Palestre, piscine e altre strutture sportive	
<b>Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche</b>		
<b>Spese funebri</b>		
<b>Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari</b>		
<b>Spese per addetti all'assistenza personale nell'interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti</b>		
<b>Spese per intermediazione immobiliare</b>		
<b>Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale</b>		
<b>Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni</b>		
<b>Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza</b>		
<b>Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave</b>		

<b>Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi</b>	
<b>Contributi associativi alle società di mutuo soccorso</b>	
<b>Spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili</b>	
<b>Spese per l'acquisto e la riparazione di veicoli per disabili</b>	
<b>Spese per l'acquisto di cani guida dei non vedenti</b>	
<b>Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi</b>	
<b>Erogazioni liberali:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ A favore della società di cultura Biennale di Venezia,</li> <li>➤ Per attività culturali ed artistiche</li> <li>➤ A favore di enti operanti nello spettacolo</li> <li>➤ A favore di fondazioni operanti nel settore musicale</li> </ul>
<b>Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico</b>	
<b>Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico</b>	
<b>Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato</b>	
<b>Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale</b>	
<b>Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili</b>	
<b>Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio</b>	
<b>Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale</b>	
<b>Interessi per prestiti o mutui agrari</b>	
<b>Altre spese detraibili al 19%</b>	